



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del Reg. Data 23-02-26

Oggetto:	ISCRIZIONE DEL PRODOTTO "ANICE VERDE DI CASTIGNANO" NEL REGISTRO DE.CO. E APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
-----------------	---

L'anno duemilaventisei, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13:22, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

POLINI FABIO	SINDACO	P
SISTI SERGIO	VICE SINDACO	P
TOMASSINI FRANCESCO	ASSESSORE	A

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il vice segretario DOTT.SSA STEFANIA SORRENTINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: "ISCRIZIONE DEL PRODOTTO "ANICE VERDE DI CASTIGNANO" NEL REGISTRO DE.CO. E APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE".

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00;

UDITI i componenti della Giunta presenti i quali dichiarano di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare, così come ad ogni effetto approva, la sotto riportata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare ai Responsabili di Area, ciascuno per le proprie competenze, la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente atto;

“Su proposta del Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO quanto segue:

- l'art. 3 del D.Lgs 267/2000, comma 2, dispone che “ il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove”, mentre il successivo art. 13, comma 1, aggiunge che “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente settori organici dei servizio alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
- il Comune è quindi legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni locali, purché non invadano la sfera di competenza di altri enti;
- una forma sempre più diffusa di sostegno alle produzioni locali sono le De.Co.;
- le De.Co. (Denominazioni Comunali) consistono nella individuazione e nella ufficializzazione da parte delle amministrazioni comunali di prodotti, in senso lato, che contribuiscono a rafforzare l'identità di una comunità e di un territorio;
- le De.Co. hanno un significato eminentemente culturale, che non esclude, anzi favorisce, positivi risvolti economici;
- esse non sono vie brevi rispetto alle denominazioni europee riconosciute, ma atti di consapevolezza e di responsabilità nell'uso dello spazio di libertà che la Costituzione Italiana riconosce alle autonomie locali;
- le De.Co. trovano i loro limiti nel rispetto di due principi: la storicità, onde evitare improvvisazioni che possono nascere da meri interessi commerciali, e il patrimonio

collettivo di un'intera comunità, onde evitare il vantaggio di singole aziende o di singoli individui;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 23/02/2023 in materia di DE.CO. Denominazioni comunali a tutela delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche;

DATO ATTO che l'istituzione della De.Co. non contrasta con la normativa dell'Unione europea sui marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Tipica) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) ma rappresenta uno strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali;

PRECISATO che la denominazione comunale (De.Co.) è una «attestazione di identità territoriale» destinata a individuare l'origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali e l'istituzione della DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2015 e successive di parziale rettifica n. 28 del 23/12/2015;

VISTA la Legge Regionale delle Marche n. 17 del 6 novembre 2023, "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni comunali di origine (De.Co.)", che disciplina e sostiene l'azione dei Comuni in tale ambito;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 6, della citata L.R. 17/2023 e gli artt. 9 e 11 del regolamento comunale prevedono che l'iscrizione di un prodotto nel registro De.Co. e l'approvazione del relativo disciplinare avvengano con atto della Giunta Comunale, su proposta della competente Commissione di valutazione;

PRESO ATTO che è pervenuta da parte di Corradetti Sergio quale titolare dell'impresa "Corradetti la bottega di Corradetti Sergio" c.f.: CRRSRG55H19C321A p.iva 00376890448, apposita richiesta di riconoscimento della denominazione comunale "Anice Verde di Castignano", corredata da disciplinare di produzione, acclarata al protocollo generale dell'ente il 09/02/2026 al n. 860;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 5 del 16/02/2026 con cui si è proceduto a nominare la Commissione di valutazione De.Co. per la durata del corrente mandato amministrativo;

Considerato che, l'articolo 11 del Regolamento comunale, rubricato "Funzionamento della commissione di valutazione" prevede:

- 1) La Commissione di valutazione viene convocata almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda almeno un terzo (1/3) dei componenti della stessa.*
- 2) La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.*
- 3) La commissione di valutazione ha sede presso il Comune*
- 4) Le funzioni di segretario della Commissione di valutazione saranno svolte, di norma, da un componente della commissione stessa designato dal Presidente. I*

verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e vengono approvati nel corso della seduta successiva.

- 5) La commissione, a seguito delle proprie determinazioni, trasmette i verbali all'amministrazione comunale per gli adempimenti conseguenti.*
- 6) Le domande di iscrizione al registro DE.C.O., presentate su fac-simile, allegato "B" al presente regolamento, sono esaminate dalla Commissione di valutazione che, nell'esprimere la propria proposta di ammissione e/o rigetto alla Giunta Comunale (che provvederà con autonomo atto deliberativo ad accogliere o diniegare la richiesta), valuterà le informazioni e i pareri acquisiti o che vorrà acquisire in merito.*
- 7) Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.*
- 8) La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.*
- 9) Completata l'istruttoria, la Commissione trasmette le proprie proposte all'organo di governo, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.*
- 10) L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento dell'organo di governo, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.*
- 11) Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.*
- 12) L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.*
- 13) L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.*
- 14) Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto."*

VISTO che la Commissione comunale, regolarmente convocata con comunicazione prot. n. 1161 del 19/02/2026, ha effettuato nella seduta del 23/02/2026 la valutazione della segnalazione presentata dall'Impresa Corradetti la bottega di Corradetti Sergio" ai fini dell'attribuzione del marchio De.Co. Castignano all' "Anice verde di Castignano" e:

- ✓ ha disposto l'ammissibilità del prodotto "Anice verde di Castignano" al riconoscimento del marchio De.Co. Castignano;
- ✓ ha approvato il Disciplinare / Scheda identificativa del prodotto "Anice verde di Castignano";
- ✓ ha definito di sottoporre alla Giunta comunale l'istruttoria compiuta ai fini dell'attribuzione del marchio De.Co. Castignano al prodotto "Anice verde di Castignano" e della sua iscrizione nel Registro comunale De.Co.;

CONSIDERATO che il "Disciplinare di produzione e commercializzazione della Denominazione Comunale (De.Co.) 'Anice Verde di Castignano'" (allegato "A" al presente atto) definisce in modo puntuale l'origine, l'ambito geografico, le tecniche produttive e le caratteristiche del prodotto, garantendone il forte e documentato legame con il territorio di Castignano, in piena coerenza con le finalità del regolamento comunale e della normativa regionale;

CHE, pertanto, l'anice verde rappresenta una produzione tradizionale del territorio comunale con documentata valenza storico-culturale;

RITENUTO di condividere e fare propria la proposta formulata dalla Commissione di valutazione, riconoscendo nel prodotto "Anice Verde di Castignano" un elemento di forte identità culturale e un potenziale volano per la promozione turistica ed economica del territorio;

VISTI gli articoli 6 e 7 del regolamento comunale, relativi all'istituzione del Registro DE.CO ed alle modalità di segnalazione ai fini dell'iscrizione stessa;

RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale De.C.O. approvato con deliberazione C.C. n. 3/2015 e successive di parziale rettifica n. 28/2015;
- la L.R. Marche n. 17 del 06/11/2023;
- il Regolamento Regionale Marche n. 3 del 02/07/2025;
- l'art. 29 del D.Lgs. 30/2005 (Codice Proprietà Industriale);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'area Servizi Demografici e del Commercio;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. che le premesse narrative siano da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare le risultanze della seduta del 23 febbraio 2026 della Commissione Comunale per la De.Co. (Denominazione Comunale) di Castignano, di cui al verbale n. 1/2026, in atti, con cui è stata definita l'ammissibilità del prodotto denominato "Anice verde di Castignano" al riconoscimento del marchio De.Co. Castignano;
3. di attribuire il marchio De.Co. Castignano al prodotto "Anice verde di Castignano" descritto nel disciplinare di produzione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale
4. Di disporre, conseguentemente, l'iscrizione del prodotto **"Anice Verde di Castignano"** nell'apposito Registro De.Co. istituito presso il Servizio Commercio – Attività Produttive del Comune;
5. Di approvare, altresì, il **"Disciplinare di produzione e commercializzazione della Denominazione Comunale (De.Co.) Anice Verde di Castignano"**, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

6. Di autorizzare l'uso gratuito del logo De.C.O. comunale per i produttori che rispettino integralmente il disciplinare di produzione approvato, previa iscrizione nel registro dei produttori autorizzati.
7. Di dare atto che il disciplinare prevede espressamente la decadenza automatica della De.C.O. in caso di riconoscimento del prodotto come DOP, IGP o STG, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75/2023.
8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Commercio – Attività Produttive di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, inclusi l'aggiornamento del registro, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e le comunicazioni ai soggetti richiedenti.
9. Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare seguito alle istanze di valorizzazione del prodotto.

Il Sindaco
Fabio Polini”

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione unanime e favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di Area esprimono, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

VISTO: Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente PARERE:
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 23-02-2026 Il Responsabile del servizio

POLINI FABIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e D. Lgs n. 82/2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE
POLINI FABIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA SORRENTINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RONCATI SABRINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-02-2026 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RONCATI SABRINA